

**ATTO CAMERA**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04215**

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 434 del 15/02/2011

Firmatari

Primo firmatario: CECCUZZI FRANCO

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 15/02/2011

Elenco dei co-firmatari dell'atto

**Nominativo co-firmatario**

**Gruppo**

**Data firma**

TRAPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2011

FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2011

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/02/2011

Stato iter: **CONCLUSO il 16/02/2011**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

**RINUNCIA ALL'ISTRUZIONE**

TRAPOLINO CARLO

Resocconto EMANUELE

PARTITO DEMOCRATICO

16/02/2011

**RISPOSTA GOVERNO**

VIALE SONIA

Resocconto

SOTTOSEGRETARIO DI

STATO ECONOMIA E FINANZE

16/02/2011

**REPLICA**

TRAPOLINO CARLO

Resocconto EMANUELE

PARTITO DEMOCRATICO

16/02/2011

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/02/2011  
 SVOLTO IL 16/02/2011  
 CONCLUSO IL 16/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04215  
 presentata da  
 FRANCO CECUZZI  
 martedì 15 febbraio 2011, seduta n.434

CECUZZI, TRAPPOLINO e FLUVI. -  
 Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

con la risoluzione 3/T/2008 (n. 3 del 6 novembre 2008) l'Agazia del territorio ha stabilito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici «devono essere accertate nella categoria "D/1 - opifici"» con significative conseguenze per quel che concerne l'imponibilità dell'ICI: le medesime conclusioni concernono gli impianti eolici (circolari 14/T/2007 e 4/T/2006);

l'Agazia del territorio arriva a tale determinazione attraverso l'interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione (sentenza 16824 del 2006) in merito alla questione riguardante l'inclusione delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche e sulla scorta di tale sentenza stabilisce che «le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria "D/1 opifici" e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche»;

l'Agazia delle entrate, con circolare 46/E del 2007 (par. 9.2.1.2) aveva diversamente stabilito che «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto inteso al suolo» e che pertanto le centrali elettriche fotovoltaiche non rientrano nella fattispecie indicata dalla sentenza della Cassazione precedentemente citata;

i pareri espressi dalle commissioni tributarie provinciali risultano non omogenei, rendendo così manifesta l'incertezza normativa in materia di accertamento e di applicabilità dell'imposta sugli immobili;

tale misura incide in uno dei settori strategici dell'economia del Paese dove maggiore risultano le aspettative in termini di sviluppo, di investimento e di crescita tecnologica -:

se intenda risolvere l'incertezza in merito all'accatastamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici attraverso uno specifico provvedimento tale da chiarire, in via definitiva, l'assoggettabilità o meno di detti impianti all'imposta comunale sugli immobili. (5-04215)